

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 9 novembre 1995****che stabilisce il modello di certificato da utilizzare negli scambi intracomunitari di ovuli e di embrioni della specie suina****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(95/483/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I della direttiva 90/425/CEE<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, terzo trattino,

considerando che la direttiva 92/65/CEE ha stabilito le norme di polizia sanitaria applicabili agli scambi di ovuli e di embrioni della specie suina;

considerando che occorre stabilire il modello di certificato applicabile a questi scambi;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Un certificato sanitario conforme al modello riprodotto nell'allegato deve scortare gli ovuli e gli embrioni della specie suina durante il trasporto verso un altro Stato membro.

*Articolo 2*

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 1996.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1995.

*Per la Commissione*


Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.

## ALLEGATO

CERTIFICATO SANITARIO PER GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI DI OVULI/EMBRIONI <sup>(1)</sup> DELLA SPECIE SUINA		
1. Speditore (nome e indirizzo completi)	N.	ORIGINALE
	2. Stato membro di raccolta	
3. Destinatario (nome e indirizzo completi)	4. Autorità competente	
NOTE a) Per ogni partita di ovuli/embrioni viene emesso un certificato distinto <sup>(1)</sup> . b) L'originale del presente certificato deve scortare la partita fino al luogo di destinazione.	5. Autorità locale competente	
	7. Nome e indirizzo del gruppo riconosciuto di raccolta di ovuli/embrioni <sup>(1)</sup>	
6. Luogo di carico	10. Numero di registrazione del gruppo riconosciuto di raccolta di ovuli/embrioni <sup>(1)</sup>	
8. Mezzo di trasporto		
9. Luogo e Stato membro di destinazione		
11. Numero e contrassegno dei recipienti contenenti gli ovuli/embrioni <sup>(1)</sup>		
12. Identificazione della partita (ovuli/embrioni) <sup>(1)</sup>		
a) Numero di ovuli/embrioni <sup>(1)</sup>	b) Data o date di raccolta	c) Razza
d) Identificazione della femmina donatrice		
e) Identificazione del maschio donatore <sup>(1)</sup>		
13. Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica:		
a) che gli ovuli/embrioni <sup>(1)</sup> oggetto del presente certificato sono stati raccolti, trattati e immagazzinati secondo modalità conformi alle condizioni stabilite dalla direttiva 92/65/CEE;		
b) che gli ovuli/embrioni <sup>(1)</sup> sono stati raccolti su femmine donatrici della specie suina che soddisfano le condizioni stabilite dal capitolo IV dell'allegato D della direttiva 92/65/CEE;		
c) che gli ovuli/embrioni <sup>(1)</sup> soddisfano le condizioni stabilite dal capitolo III dall'allegato D della direttiva 92/65/CEE;		
d) che, nel caso di embrioni, lo sperma utilizzato per la fecondazione degli ovuli è conforme alle disposizioni della direttiva 90/429/CEE del Consiglio (GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 62) <sup>(1)</sup> ;		
e) che — nel caso di embrioni, questi sono stati lavati con tripsina <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> , — nel caso di ovuli, questi provengono da femmine che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1 della decisione 93/244/CEE della Commissione (GIJ n. L 111 del 5. 5. 1993, pag. 21) <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> .		
<sup>(1)</sup> Cancellare la dicitura inutile.		
<sup>(2)</sup> Questa condizione concerne soltanto gli embrioni e gli ovuli originari di una regione che non figura nell'allegato I della decisione 93/24/CEE <sup>(2)</sup> o della decisione 93/244/CEE e destinati ad una regione ivi non elencata. Essa si applica altresì ai movimenti dalle zone elencate nell'allegato I della decisione 93/244/CEE verso le zone elencate nell'allegato I della decisione 93/24/CEE.		



Fatto a ....., il .....

Firma del veterinario ufficiale: .....

Nome, titolo e qualifica in lettere maiuscole:  
.....